

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

COPIA VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 Data 28.11.2012	Oggetto: Convenzione servizio di segreteria tra i Comuni di Trasacco, Opi e Ortona dei Marsi
--	---

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PAGLIA BERARDINO	X	<input type="checkbox"/>
BOCCIA ODORISIO	X	<input type="checkbox"/>
TATTI TONINO	X	<input type="checkbox"/>
DI SANTO ANTONIO	X	<input type="checkbox"/>
LEONE GIAN ENRICO	X	<input type="checkbox"/>
BOCCIA DIEGO	<input type="checkbox"/>	X
DE ARCANGELIS DEL FORNO ANNA LUCIA	<input type="checkbox"/>	X
SFORZA MARIO	X	<input type="checkbox"/>
LEONE ANTONIO RANIERI	<input type="checkbox"/>	X
DI VITO ANGELA	<input type="checkbox"/>	X
TATTI RAFFAELE	<input type="checkbox"/>	X
BOCCIA STEFANO	X	<input type="checkbox"/>
TATTI NUNZIATO	X	<input type="checkbox"/>
Assegnati n. 13	Presenti n.	8
In carica n. 13	Assenti n.	5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor PAGLIA Berardino nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco riferisce sull'argomento posto all'o.d.g. informando l'assemblea del fatto che, a seguito di alcuni incontri avviati tra le amministrazioni comunali di Trasacco, Opi e Ortona dei Marsi, si è giunti a concordare l'opportunità e l'utilità di dare vita a una nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria comunale ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 4.12.1997, n. 465;

considerato che ai sensi dell'art. 98, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è possibile gestire in forma associata tra più comuni il servizio di Segreteria comunale allo scopo di conseguire economie di spesa e di porre le premesse per incrementare la gestione associata di altri servizi comunali;

visto che tale forma associata di gestione di un servizio deve concretizzarsi in un accordo convenzionato;

preso atto dello schema di convenzione sottoposto all'approvazione dei Consigli comunali di Trasacco, Opi e Ortona dei Marsi, in cui sono stabiliti i relativi obblighi e garanzie, comprese le modalità di espletamento del servizio e di ripartizione dei corrispondenti oneri finanziari, la durata del rapporto e la facoltà di recesso,

propone la seguente deliberazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

acquisiti i necessari pareri favorevoli ex art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267;

udita la relazione del Sindaco e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

rilevato che la normativa susseguitasi dopo la legge 142/90 e segnatamente le leggi 59/97, 127/97, 265/99 nonché il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali recato dal d. lgs. 267/2000 e s. m. e i., indirizza gli Enti Locali ad attivare forme associative e di partecipazione anche allo scopo di ottenere sensibili economie di spesa e una maggiore integrazione funzionale tra enti diversi;

ritenuto che la funzionalità e l'efficienza dell'ente non dipendano da una presenza meramente formale del Segretario comunale ma dal suo impegno di carattere istituzionale e dalla sua capacità professionale espressi nelle funzioni dirigenziali nonché dalla sua attitudine nel dare vita a nuove forme di organizzazione interna, più snelle ed efficaci, per le quali le responsabilità gestionali non restino accentrate su un unico soggetto ma vengano adeguatamente ripartite sulla intera struttura, conformemente alle innovazioni richieste dalle più idonee tecniche di gestione degli enti locali;

valutato meritevole di approvazione l'allegato schema di convenzione da stipulare tra i Comuni di Trasacco, Opi e Ortona dei Marsi;

visti l'art. 98 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il dPR 465/97 nonché le disposizioni in materia di convenzioni di segreteria adottate dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari;
Ad unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

1. di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione per la disciplina in forma associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Trasacco, Opi e Ortona dei Marsi;
3. di procedere alla stipula della convenzione per lo svolgimento del servizio in oggetto dando mandato al Sindaco affinché la sottoscriva con gli altri Sindaci dei Comuni convenzionati;
4. di disporre l'invio di copia del presente atto ai Comuni convenzionandi e alla Prefettura- UTG di L'Aquila-Ex AGES Abruzzo- per il seguito di rispettiva competenza.

La predetta proposta di deliberazione consiliare, posta ai voti in forma palese per alzata di mano, viene approvata all'unanimità (presenti e votanti n.8).

Con successiva e separata votazione unanime, infine, il Consiglio

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI TRASACCO, OPI E ORTONA DEI MARSII

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____, tra il Comune di .. C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco ... , il Comune di C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco ed il Comune di C.F. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco, si conviene e si stipula quanto segue.

Premesso



che l'Amministrazione comunale di ... con delibera di C.C.n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di ..., con delibera di C.C. n. ____ del _____, legge e l'Amministrazione comunale di ..., con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, _____, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del d. lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del d.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Trasacco, Opi e Ortona dei Marsi, compresi nella provincia dell'Aquila, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in forma associata e coordinata le funzioni di Segreteria comunale, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - Comune capo convenzione

1. Il Comune di Trasacco assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - Nomina e revoca del segretario comunale

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, fermo restando il diritto di recesso dalla convenzione che può comunque essere esercitato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 della medesima ex Agenzia.

ART. 4 - Obblighi del segretario comunale

1. Il Segretario comunale di cui all'articolo 3, comma 1, svolge le prestazioni di servizio negli Enti di cui al presente atto con le modalità previste dalla legge, articolate secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 5.

ART. 5 - Orario di lavoro

1. Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono svolte in modo da assicurare la sua presenza presso ciascun ente come di seguito indicato:

- nel Comune di Trasacco per un totale di 24 ore settimanali;
- nel Comune di Opi per un totale di 6 ore settimanali;
- nel Comune di Ortona dei Marsi per un totale di 6 ore settimanali.

2. Il Segretario Comunale, di norma e fatte comunque salve impreviste esigenze di carattere straordinario, presta l'orario di servizio previo raccordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

ART. 6 - Rapporti finanziari tra gli enti e trattamento economico

1. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal CCNL, resta a carico del bilancio di ciascun Comune in misura pari all'orario di lavoro effettivamente prestato e, comunque, in linea di massima secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente convenzione.

2. Il Comune capo convenzione provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle quote di rispettiva competenza a carico degli altri Comuni convenzionati.

3. Per il raggiungimento dei comuni non capo convenzione, al Segretario Comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio, che sarà ripartito nella misura prevista dal comma 1 del presente articolo.

4. Il Segretario Comunale ha diritto ai buoni pasto secondo la disciplina contrattuale.

ART. 7 - Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta l'anno tra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale.

ART. 8 - Durata e scioglimento della convenzione



1. La durata della convenzione é a tempo indeterminato, decorrente dalla presa di servizio del titolare della convenzione. La convenzione, comunque, potrà essere sciolta in qualunque momento con atto consensuale ovvero unilaterale mediante deliberazione consiliare adottata da una o più Amministrazioni comunali contraenti.

2. La delibera consiliare di scioglimento della convenzione prevede un congruo termine di preavviso pari a 30 gg..

ART. 9 - Classe della convenzione

1. La presente convenzione è classificata in classe 3^a (popolazione compresa da 3.000 a 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Art. 10 - Supplenze o reggenze a scavalco

1. Nel caso di assenza del Segretario titolare della convenzione e, conseguentemente, di ricorso alla reggenza o supplenza, nel rispetto delle disposizioni normative e delle direttive dell' Agenzia dei segretari, le sedi di segreteria convenzionate sono tenute all' utilizzo di un unico segretario supplente o reggente.

ART. 11 - Registrazione

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 12 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, viene trasmessa, in copia autentica, alla Prefettura-U.T.G. dell'Aquila - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale Abruzzo, per i conseguenti provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Trasacco

Comune di Opi

Comune di Ortona dei Marsi



IL PRESIDENTE
F.to Paglia Berardino

IL SEGRETARIO
F.to Zanatta Gian Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 5044

li 28/11/2012

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgvo n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to D'Ercole Lucia



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Zanatta Gian Luigi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgvo 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgvo n. 267/2000).

Data 28/11/2012

IL SEGRETARIO

f.to dott. Zanatta Gian Luigi

Per copia conforme all'originale



Data 28/11/2012

IL SEGRETARIO